

Riflessioni preliminari sull'ontologia dell'obbligo giuridico

Stefano Berteà♦

Maria Zambrano Fellow, Universidad de Barcelona

Abstract: Preliminary Remarks on the Ontology of Legal Obligation

In this work, I am concerned with determining what legal obligation, qua a non-prudential justificatory reason, is. I will defend five claims, namely, (1) legal obligation is an abstract entity, as such specifically distinguished from ordinary, concrete entities; (2) legal obligation is ideational, meaning that it exists in thought and is therefore immaterial, as opposed to being natural, in the manner of a physical or even a psychological phenomenon; (3) legal obligation is a constitutively collective and public entity; (4) legal obligation is a thought-object, and as such it cannot be reduced to any predicate, attribute, or property of an object; (5) legal obligation is a *sui generis* entity, namely, an abstract reality unlike any archetypical abstract and immaterial object.

Keywords: Obligation, Ontology, Meta-ethical non-naturalism.

Sommario: 1. Introduzione – 2. Che cos'è l'obbligo giuridico – 2.1. L'astrattezza dell'obbligo giuridico – 2.2. La qualità ideale dell'obbligo giuridico – 2.3. Il carattere pubblico dell'obbligo giuridico – 2.4. L'obbligo giuridico come oggetto – 2.5. La qualità *sui generis* dell'obbligo giuridico – 3. Conclusione

1. Introduzione

In questo contributo intendo occuparmi dell'obbligo giuridico, inteso come una specifica porzione di realtà, ossia come una classe ontologica. Nelle pagine seguenti, cercherò, quindi, di stabilire a quale genere l'obbligo giuridico appartenga¹. Centrali per lo studio dell'ontologia dell'obbligo giuridico sono non

♦ Questo lavoro è stato reso possibile dal generoso contributo del programma “Maria Zambrano Fellowship” finanziato dal governo spagnolo, che mi ha dato l'opportunità di lavorare a questo progetto di ricerca presso il Gruppo “Bioethics, Law and Society” e il “Departamento de Ciencia Política, Dret Constitucional y Filosofia del Derecho” dell'Università di Barcellona.

¹ Lo studio (dell'ontologia) dell'obbligo giuridico che viene qui presentato prende le mosse dalla, e si fonda sulla, concettualizzazione dell'obbligo giuridico che ho difeso in un lavoro precedente, nel quale mi sono occupato non tanto della *realtà* quanto piuttosto del *concetto* di obbligo giuridico. La differenza dell'oggetto dei due studi può essere sintetizzata come segue. Una *concettualizzazione* dell'obbligo giuridico si propone di chiarire come l'obbligo giuridico debba essere inteso, or

soltanto dibattiti che hanno luogo tra i filosofi del diritto ma anche discussioni che coinvolgono temi meta-etici. Infatti, occuparsi dell'esistenza dell'obbligo giuridico, inteso come una specifica entità, o una determinata partizione della realtà, implica porsi una serie di domande, tra loro strettamente connesse, la natura delle quali è meta-etica. Tra tali domande vi sono, ad esempio, le seguenti: che cosa è l'obbligo (giuridico)?, l'obbligo (giuridico) inerisce la dimensione fisica, quella psicologica, o quella ideale della realtà che ci circonda?, l'obbligo (giuridico) si riferisce a un'entità linguistica o ha un'esistenza extra-linguistica?, e, qualora si dovesse riconoscere l'esistenza extra-linguistica dell'obbligo giuridico (e, quindi, riconoscere l'esistenza dell'obbligo giuridico come fatto), l'obbligo giuridico va inteso come un fatto sociale, un fatto deontico, un fatto psicologico, o un fatto di qualche altra natura? Si tratta evidentemente di domande che sono di rilevanza centrale per gli studi meta-etici, in quanto invitano a considerare la natura, o essenza, di una determinata entità normativa—l'obbligo, così come questo è generato dal diritto—e le sue relazioni con altre partizioni della realtà fattuale e normativa nella quale siamo immersi.

In questo studio, intendo interpretare tali domande come un invito a stabilire il *referente privilegiato, o teoricamente più adeguato*, dell'obbligo giuridico. Ciò significa occuparsi in via prioritaria dell'*estensione* dell'obbligo giuridico, cercando così di individuare a a quale realtà si *riferisce* l'obbligo giuridico. Una ricerca del riferimento privilegiato dell'obbligo giuridico è teoricamente significativa anche in considerazione del fatto che in letteratura sono stati individuati una pluralità di referenti possibili dell'obbligo giuridico, tra i quali, ad esempio, vi sono quelli di (a) enunciato linguistico, (b) proposizione, o significato, (c) enunciazione, o atto linguistico, (d) stato di cose, (e) status deontico, (f) costruzione mentale, (g) pratica sociale, e (h) pensiero, od oggetto di pensiero². Questi candidati al ruolo di referente privilegiato dell'obbligo sono tra di loro concettualmente distinti e, in alcuni casi, eterogenei. Lo scopo di questo lavoro non è quello di descrivere e caratterizzare in modo analitico tale pluralità di referenti dell'obbligo giuridico, quanto piuttosto quello di determinare quale entità corrisponde all'obbligo giuridico, ossia ne costituisce *il* referente teoricamente più

concepito. L'obiettivo di una proposta di concettualizzazione dell'obbligo giuridico consiste, quindi, nell'arrivare a una plausibile teorizzazione della specifica tipologia di obbligo generato dal diritto. Al contrario, lo studio della realtà dell'obbligo giuridico implica una *riflessione sulla natura* dello stesso, a sua volta inteso come una componente della realtà nella quale viviamo, e, quindi, costituisce una ricerca su cosa sia di fatto l'obbligo giuridico. Ciò significa spostare l'attenzione dalla questione relativa a come l'obbligo giuridico debba essere concettualizzato alla questione, di natura ontologica, relativa a che tipo di entità sia l'obbligo giuridico.

² Tali referenti sono indicati, in relazione alle norme giuridiche (comprese le norme giuridiche che impongono obblighi), in A.G. Conte, "Studio per una teoria della validità" in A.G. Conte, *Filosofia del linguaggio normative*, Vol. I *Studi 1965-1981*, Giappichelli, Torino, 1995, pp. 55-74, L. Passerini-Glazel, "Normative Experience: Deontic Noema and Deontic Noesis", in *Phenomenology and Mind*, 2017, 13, pp. 96-107 e L. Passerini-Glazel, *Le realtà della norma, le norme come realtà*, LED, Milano, 2020, pp. 27-44.

adeguato. Per tale ragione, nel contesto di questo studio, la domanda “che cos'è l'obbligo giuridico?” va intesa in funzione del problema di stabilire quale sia il referente privilegiato dell'obbligo giuridico³.

Come anticipato, la teorizzazione della realtà dell'obbligo giuridico, ossia della sua ontologia, che verrà difesa in questo scritto presuppone la concettualizzazione dell'obbligo giuridico che ho difeso in un lavoro precedente⁴. Tale concettualizzazione si può brevemente riassumere nei termini seguenti. Per obbligo giuridico si intende una ragione per agire non meramente prudenziale, introdotta dal diritto, che prescrive in modo categorico il compimento di una certa condotta. Tale concettualizzazione, che ha le sue origini nella tradizione filosofica kantiana (sia pur rivista e rielaborata), introduce l'obbligo giuridico come una forma di necessità normativa: per obbligo giuridico si intende uno standard che prescrive in modo categorico l'obbedienza alle norme giuridiche. Allo stesso tempo, la concettualizzazione dell'obbligo giuridico da me difesa presenta l'ottemperanza con gli obblighi giuridici come una condotta corretta e non soltanto conveniente per l'agente. Ossia, ciò che è obbligatorio non è meramente consigliabile dal punto di vista prudenziale. L'obbligo giuridico opera piuttosto come una prescrizione razionale genuina che giustifica il compimento di determinate condotte, le quali, di conseguenza, vanno intese come vincolanti, o dovute.

Da questa sintetica ricostruzione della mia concettualizzazione emerge il fatto che l'obbligo giuridico va concepito come una ragione giustificativa dell'agire di natura non meramente prudenziale. In una prospettiva teorica orientata alla mia concettualizzazione, quindi, determinare la realtà dell'obbligo giuridico significa stabilire che cosa sia una *ragione giustificativa dell'agire*. Il che, a sua volta, significa contribuire al dibattito meta-etico relativo alla natura delle ragioni pratiche giustificative.

Per anticipare l'argomento che intendo sviluppare nelle pagine seguenti, le principali tesi che verranno difese possono essere riassunte come segue. Come detto, il punto di partenza dell'indagine è costituito dall'idea che l'obbligo giuridico

³ Da ciò si evince che la mia discussione è basata sulla possibilità di tenere distinte intensione ed estensione dell'obbligo giuridico. Lo studio dell'*intensione* dell'obbligo giuridico si occupa della determinazione del significato, della forma e della forza del tipo di obbligo creato dal diritto. Pertanto, esso si occupa di determinare i tratti essenziali dell'obbligo giuridico, inteso come una specifica entità. Al contrario, l'*estensione* individua il referente dell'obbligo giuridico, o la realtà corrispondente all'obbligo giuridico. Questa premessa è criticata, tra gli altri, in M. Narvaez-Mora, “Expressing Norms”, in *Revus*, 2015, 25, pp. 43-70. Narvaez Mora sostiene che “it makes no sense to assert the ontological character of norms” (p. 45). Su tale base, Narvaez Mora auspica una “*legal theory without entities*” (si veda M. Narvaez-Mora, “Expressing Norms”, in *Revus*, 2015, 25, pp. 56-57). Nel contesto di questo breve saggio non ho lo spazio per difendere la premessa che orienta la mia indagine dalla critica di Narvaez Mora. Chiedo, pertanto, al lettore di accettare tale premessa, controversa come essa certamente è, almeno provvisoriamente per permettere alla discussione di svilupparsi.

⁴ Si veda S. Berteà, *A Theory of Legal Obligation*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019, in particolare pp. 199-262.

sia una ragione pratica giustificativa di un certo tipo (ossia, una ragione pratica non meramente prudenziale). Pertanto, la domanda “che cos’è l’obbligo giuridico?” ci invita a stabilire che cosa sia una ragione pratica giustificativa (non meramente prudenziale) —e, quindi, quale sia il referente di tale tipologia di ragione. In questo lavoro, tale questione verrà affrontata dalla prospettiva di una determinata tradizione meta-etica—il cognitivismo non-naturalista, o, più semplicemente, il non-naturalismo—che è particolarmente coerente con l’approccio kantiano (modificato) che contraddistingue la mia concettualizzazione dell’obbligo giuridico⁵. Nel contesto di questo studio, quindi, considero il non-naturalismo come il mio riferimento teorico principale.

Gli esponenti del non-naturalismo sostengono la tesi che una ragione pratica giustificativa è un fatto di carattere particolare, ossia un fatto *sui generis*. Quindi, l’obiettivo specifico che mi propongo in questo scritto consiste nel caratterizzare in modo esplicito la nozione di “fatto *sui generis*”, che dalla mia prospettiva teorica va considerato una nozione essenziale per arrivare a una comprensione corretta della realtà dell’obbligo giuridico. Tale nozione, sosterrò nelle pagine seguenti, è meglio intesa come una entità non-naturale con tratti distintivi specifici. A partire da queste tesi, sosterrò che l’obbligo giuridico, in quanto ragione pratica giustificativa e, quindi, fatto *sui generis* (così come tale nozione è caratterizzata dal non-naturalismo) è un *oggetto astratto, ideale e collettivo con specifici tratti distintivi*. Più specificamente, l’obbligo giuridico è (1) un’entità *astratta*, e, quindi, deve essere tenuta distinta dagli oggetti concreti, od ordinari. L’obbligo giuridico, inoltre, ha (2) carattere *ideale*, in quanto è immateriale. Né l’obbligo giuridico è una costruzione ideale puramente personale e soggettiva. Al contrario, gli obblighi giuridici esistono nella misura in cui sono condivisi da una pluralità di individui. Dunque, (3) l’obbligo giuridico è per sua stessa natura un’entità *collettiva*, o *pubblica*. Su questa base, si può concludere che (4) l’obbligo giuridico va inteso come un *oggetto* di pensiero, piuttosto che un predicato, una proprietà, o un attributo. Questa caratterizzazione evidenzia il fatto che (5) l’obbligo giuridico è un’entità *sui generis*, ovvero un’entità astratta che si differenzia, e presenta caratteristiche distinte da quelle possedute, dai casi tipici, o paradigmatici, di entità astratte, quali le entità matematiche (come i numeri, gli insiemi e le funzioni), le proposizioni e le astrazioni⁶. A differenza di tali archetipi di entità astratta, l’obbligo giuridico è non soltanto un oggetto creato, anziché necessariamente esistente, ma anche un’entità che esiste nella dimensione temporale. Al contrario, i tipici oggetti

⁵ La coerenza tra non-naturalismo meta-etico e tradizione filosofica kantiana è rilevata, ad esempio, in R. Schafer-Landau, “Ethics as Philosophy: A Defense of Ethical Nonnaturalism”, in R. Schafer-Landau, T. Cuneo (eds.), *Foundations of Ethics*, Blackwell, Oxford, 2007, pp. 210-221 e J. Skorupski, *The Domain of Reasons*, Oxford University Press, Oxford, 2010, pp. 1-31.

⁶ Per una presentazione generale dei dibattiti recenti relativi agli oggetti astratti e un’identificazione dei casi paradigmatici di tali oggetti si vedano, ad esempio, S. Cowling, *Abstract Entities*, Routledge, Oxford, 2017, pp. 69-105, e M. Plebani, “Recent Debates over the Existence of Abstract Objects: an Overview”, in J. Falguera and C. Martinez-Vidal (eds.), *Abstract Objects: For and Against*, Springer, Berlin, 2020, pp. 1-14.

astratti non presentano alcuna dimensione spazio-temporale. Difendere queste posizioni costituisce l'obiettivo dei prossimi paragrafi.

2. Che cos'è l'obbligo giuridico

In questa parte del lavoro, intendo presentare alcune riflessioni sulla realtà dell'obbligo giuridico a partire dalla premessa che l'obbligo giuridico va inteso come una ragione pratica giustificativa di carattere non meramente prudenziale. Se per obbligo giuridico si intende una (specifica tipologia di) ragione pratica giustificativa, la domanda principale alla quale uno studio dell'ontologia dell'obbligo giuridico deve essere in grado di rispondere è la seguente: “che cos'è una ragione pratica giustificativa?”, o, più specificamente, “qual è il referente privilegiato, o teoricamente più plausibile, della nozione di ragione pratica giustificativa, così come tale nozione trova applicazione in relazione all'obbligo giuridico?”

I possibili candidati a questo ruolo, così come essi emergono dagli studi meta-etici contemporanei, appartengono a due classi ontologiche: (a) stati mentali soggettivi—questo è lo psicologismo delle ragioni pratiche giustificative—e (b) fatti—questo è il fattualismo delle ragioni pratiche giustificative⁷. A sua volta, per fatto si può intendere (i) un'entità linguistica, (ii) un comportamento (esterno), oppure (iii) un oggetto di pensiero. Individuare la realtà di una ragione pratica giustificativa in un'entità linguistica (i) significa trattare una ragione pratica giustificativa come un enunciato, o una proposizione, con la seguente struttura formale: “il fatto che...”. Tale enunciato può, a sua volta, essere caratterizzato come una mera forma sintattica—ossia, come un insieme di segni, o sequenza di parole, che seguono la formulazione “il fatto che...”—un'entità semantica—ossia un

⁷ Una discussione critica dello psicologismo e del fattualismo delle ragioni pratiche giustificative è presentata in J. Dancy, *Practical Reason*, Oxford University Press, Oxford, 2000, pp. 1-25, M. Alvarez, *Kinds of Reasons*, Oxford University Press, Oxford, 2010, M. Alvarez, "Reasons for Action: Justification, Motivation, Explanation", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/reasons-just-vs-expl/> [11.12.2022], e E. Wiland, *Reasons*, Bloomsbury, Oxford, 2012, tra gli altri. Una difesa del fattualismo delle ragioni pratiche giustificative, che oggi costituisce la posizione dominante, è offerta da S. Darwall, *Impartial Reason*, Cornell University Press, Ithaca 1983, J. Raz, *Practical Reasoning and Norms*, Oxford University Press, Oxford, 1990, M. Smith, *The Moral Problem*, Blackwell, Oxford, 1994, e T. Scanlon, *What We Owe to Each Other*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1998. In D. Davidson, “Actions, Reasons and Causes”, in *The Journal of Philosophy*, 1963, 60, pp. 685-700, B. Williams, “Internal and External Reasons” in B. Williams, *Moral Luck*, Cambridge University Press, Cambridge, 1981, pp. 101-113, B. Williams, “Internal Reasons and the Obscurity of Blame” in B. Williams, *Making Sense of Humanity*, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, pp. 35-45, M. Schroeder, “Having Reasons”, in *Philosophical Studies*, 2008, 139, pp. 57-71, e A. Goldman, *Reasons from Within: Desires and Values*, Oxford University Press, Oxford, 2009, invece si difendono differenti versioni dello psicologismo delle ragioni pratiche giustificative.

(contenuto di) significato—oppure un’entità pragmatica—cioè, una particolare enunciazione, o un atto linguistico. Quando viene intesa come un comportamento (esterno) (ii), la realtà della ragione pratica giustificativa è identificata o con un’azione individuale o con una pratica sociale oggettivamente identificabile. Infine, quando è intesa come un oggetto di pensiero (iii), la realtà della ragione pratica giustificativa si riferisce a un’entità pubblica, o collettiva, suscettibile di verità o falsità. Tale entità può, inoltre, essere caratterizzata come una componente del mondo naturale oppure come un oggetto immateriale, ossia non-naturale.

A questo punto, ha senso chiedersi quali di questi (candidati) referenti della ragione pratica giustificativa è teoricamente più adeguato a descrivere la realtà dell’obbligo giuridico. La proposta associata con lo psicologismo delle ragioni pratiche giustificative può essere rigettata a partire dall’osservazione che l’obbligo giuridico non è riducibile a uno stato psicologico⁸. Infatti, *avere* un obbligo giuridico non equivale alla condizione psicologica di *credere di avere* un obbligo generato dal diritto o *percepire di essere soggetto* a un obbligo giuridico. Senza dubbio, ci possono essere stati psicologici che sono tipicamente o frequentemente associati con l’esistenza di un obbligo giuridico e con l’ottemperanza (o la violazione) di un obbligo giuridico. Per esempio, comunemente ottemperare a un obbligo giuridico è percepito come un sacrificio. Inoltre, porre in essere comportamenti che sono in contrasto con un obbligo giuridico è tipicamente associato con un sentimento di colpevolezza (almeno, nei soggetti che di norma sono rispettosi del diritto). Tuttavia, rimane una distinzione tra gli stati psicologici di “*credere, percepire, avvertire, o sentire di avere un obbligo giuridico*” e la condizione di “*avere un obbligo giuridico*”. Infatti, ci si può trovare in quest’ultima condizione (ossia, si può avere un obbligo giuridico) anche in assenza di una qualche credenza o sentimento relativamente a un obbligo giuridico: credenze, percezioni, sentimenti e altri stati mentali di un soggetto (siano essi stati cognitivi o volitivi) sono inessenziali all’esistenza di un obbligo giuridico. In altri termini, l’obbligo giuridico non è uno stato interno a un agente e, quindi, non può essere ridotto a una determinata condizione soggettiva.

Queste riflessioni inducono a prestare attenzione al fattualismo delle ragioni pratiche giustificative. La variante del fattualismo che identifica la realtà dell’obbligo giuridico con un’entità linguistica, tuttavia, non costituisce una teorizzazione soddisfacente della realtà dell’obbligo giuridico. Quest’ultimo non è riducibile a un’entità linguistica, poichè il linguaggio è (soltanto) il mezzo

⁸ La visione opposta è associata con il non-cognitivismo meta-etico, che definisce le ragioni pratiche giustificative in termini di determinati stati psicologici, come ad esempio, emozioni, inclinazioni, e desideri. Per una difesa di questa posizione, rinvio ad A. Ayer, *Law, Truth, and Logic*, Gollancz, London, 1993, A. Ayer, *Freedom and Morality*, Oxford University Press, Oxford, 1984, S. Blackburn, *Spreading the Word*, Oxford University Press, Oxford, 1984, S. Blackburn, *Essays in Quasi-Realism*, Oxford University Press, Oxford, 1993, S. Blackburn, *Ruling Passions*, Oxford University Press, Oxford, 1998, A. Gibbard, *Wise Choices, Apt Feelings*, Oxford University Press, Oxford, 1990, A. Gibbard, *Thinking How to Live*, Cambridge University Press, Cambridge (Mass.), 2003, e A. Gibbard, *Meaning and Normativity*, Oxford University Press, Oxford, 2012.

attraverso il quale gli obblighi giuridici sono formulati e trasmessi, piuttosto che la realtà stessa di tali obblighi⁹. Per quanto in genere si utilizzino formulazioni linguistiche per introdurre, comunicare, e rendere pubblici gli obblighi giuridici, la distinzione rimane tra il linguaggio utilizzato per esprimere un obbligo giuridico e l'obbligo giuridico stesso.

Né si può ridurre l'obbligo giuridico a un comportamento esterno. Senza dubbio l'obbligo giuridico ha una connessione concettuale con la sfera dell'azione, intesa tanto nella sua realizzazione individuale—le attività poste in essere dai singoli soggetti—quanto nella sua manifestazione collettiva—le pratiche sociali e convenzionali poste in essere da gruppi di individui. Tuttavia, l'obbligo giuridico costituisce ciò che regola, governa e guida i comportamenti individuali e le pratiche sociali. Come tale, esso è connesso a, ma non si identifica con, i comportamenti che regola, governa e guida. La relazione tra l'obbligo giuridico e comportamento, in altri termini, non è quello di identità, ma piuttosto quello che si stabilisce tra ente regolatore e oggetto regolato. Per questa ragione, l'obbligo giuridico non può essere identificato con alcuna forma di comportamento.

Su questa base, sono portato a concludere che la realtà dell'obbligo giuridico consiste in un oggetto di pensiero, a sua volta inteso come fatto non psicologico. L'obbligo giuridico, in quanto ragione pratica giustificativa, si riferisce, cioè, a un pensiero oggettivizzato, ossia a un pensiero che non può essere ridotto ai processi mentali di un qualche soggetto, ed è invece condiviso, o almeno condivisibile, da una pluralità di soggetti.

Ma come si può caratterizzare in modo più specifico la nozione di oggetto di pensiero, a sua volta inteso come entità pubblica o collettiva? In questo lavoro, suggerisco di seguire la strada indicata dal non-naturalismo meta-etico contemporaneo e, quindi, di accettare la caratterizzazione di oggetto di pensiero come fatto, o entità, non-naturale¹⁰. Ciò significa rigettare la concezione

⁹ Questa differenza può anche essere colta quando si considera che possono esistere obblighi giuridici anche in assenza di una corrispondente formulazione linguistica, come si dà il caso nelle norme obbligatorie disegnate. Su questa tematica, rinvio a G. Lorini e S. Moroni, "How to Make Norms with Drawings: An Investigation of Normativity beyond the Realm of Words", in *Semiotica*, 2020, pp. 55-76, G. Lorini e S. Moroni, "Multiple Functions of Drawings", in *Journal of Urban Design*, 2021, 26, pp. 374-394, G. Lorini e S. Moroni, "Non-Propositional Regulation", *Philosophical Investigations*, 45(4), 2022, consultabile all'indirizzo <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/phin.12343> [11.12.2022], e G. Lorini, S. Moroni e O. G. Loddo, "Deontic Artifacts. Investigating the Normativity of Objects", in *Philosophical Explorations*, 2021, 24, pp. 185-203.

¹⁰ Le teorizzazioni più influenti del non-naturalismo contemporaneo sono quelle di R. Audi, *The Good in the Right: A Theory of Intuition and Intrinsic Value*, Princeton University Press, Princeton, 2004, R. Crisp, *Reasons and the Good*, Oxford University Press, Oxford, 2006, J. Dancy, *Ethics without Principles*, Oxford University Press, Oxford, 2004, R. Schafer-Landau, *Moral Realism*, Oxford University Press, Oxford, 2003, D. Enoch, "An Outline of an Argument for Robust Metanormative Realism", in *Oxford Studies in Metaethics*, 2007, 2, pp. 21-50, D. Enoch, *Taking Morality Seriously: A Defense of Robust Realism*, Oxford University Press, Oxford, 2011, e D. Parfit, *On What Matters* (3 volumes), Oxford University Press, Oxford, 2011.

dell'oggetto di pensiero come fatto naturale, ossia come un'entità che possa essere conosciuta attraverso i metodi delle scienze esatte e di quelle naturali¹¹. Tale proposta giustifica la scelta di esplorare l'ipotesi che la realtà dell'obbligo giuridico, quale oggetto di pensiero, sia determinata dalla nozione di ragione pratica giustificativa, così come quest'ultima viene intesa dal non-naturalismo meta-etico¹².

Da tale prospettiva teorica, è possibile cogliere la realtà dell'obbligo giuridico specificando cosa siano i fatti non-naturali. Inoltre, secondo i non-naturalisti in meta-etica, la classe ontologica di "fatto non-naturale" è distinguibile, e concettualmente separata, dalla classe costituita dai fatti empirici, ossia dai fatti ordinari o naturali. La distinzione riguarda sia la dimensione epistemica sia la dimensione ontologica.

Dal punto di vista *epistemico*, i fatti non-naturali, in quanto fatti primitivi e irriducibilmente normativi, sono distinguibili dai fatti ordinari e naturali, in quanto soltanto i primi possono essere conosciuti attraverso processi epistemologici di carattere *a priori* e *sintetico*¹³. Al contrario, la conoscenza dei fatti ordinari è di natura *empirica* e *a posteriori*.

Dal punto di vista *ontologico*, la distinzione tra fatti naturali e fatti non-naturali rinvia al carattere primitivo e irriducibilmente normativo di questi ultimi. A tale proposito, va precisato che all'interno del non-naturalismo meta-etico vi sono due concezioni distinte dell'ontologia dei fatti non-naturali. In una possibile variante del non-naturalismo, i fatti naturali sono intesi come fatti in un senso sostanziale, e, quindi, come oggetti con un proprio e distintivo status ontologico¹⁴.

¹¹ Questa invece è la posizione del naturalismo meta-etico che, nella sua variante riduzionistica, è teorizzato in G. Harman, *The Nature of Morality*. Oxford University Press, Oxford, 1977, R. Brandt, *A Theory of the Good and the Right*. Oxford University Press, New York, 1979, P. Railton, "Moral realism", in *Philosophical Review*, 1986, 95, pp. 163-207, P. Railton, "Naturalism and Prescriptivity", in *Social Philosophy and Policy*, 1989, 7, pp. 151-174, per esempio, e, nella sua variante non-riduzionistica, è difeso da N. Sturgeon, "Moral Explanations", in G. Sayre-McCord (ed.), *Essays on Moral Realism*, Cornell University Press, Ithaca, 1988, N. Sturgeon, "Nonmoral Explanations", in *Philosophical Perspectives*, 1992, 6, pp. 97-117, R. Boyd, "How to be a Moral Realist", in G. Sayre-McCord (ed.), *Essays on Moral Realism*, Cornell University Press, Ithaca, 1988, pp. 307-356, G. Sayre-McCord, "Moral Theory and Explanatory Impotence", in G. Sayre-McCord (ed.), *Essays on Moral Realism*, Cornell University Press, Ithaca, 1988, pp. 256-281, D. Brink, *Moral Realism and the Foundations of Ethics*. Cambridge University Press, Cambridge, 1989.

¹² Questa ipotesi non verrà ulteriormente consolidata in questo lavoro, dal momento che il dibattito tra non-cognitivismo, naturalismo e non-naturalismo è ancora aperto. Per tale ragione, in letteratura non vi è alcun argomento decisivo a favore di una di queste posizioni meta-etiche. Su questa base, in questo scritto assumo la validità dell'opzione non-naturalista e chiedo al lettore di accettare, sia pur soltanto provvisoriamente, la teorizzazione non-naturalista della ragione pratica giustificativa come fatto non-naturale.

¹³ Su questo punto si veda J. Skorupski, *The Domain of Reasons*, Oxford University Press, Oxford, 2010, pp. 401-419.

¹⁴ Per una difesa di questa posizione rinvio ad D. Enoch, "An Outline of an Argument for Robust Metanormative Realism", in *Oxford Studies in Metaethics*, 2007, 2, pp. 21-50, D. Enoch, *Taking*

In questa prospettiva, l'obbligo giuridico, in quanto fatto non-naturale, va caratterizzato come un'entità in senso proprio, ossia come qualcosa di irriducibile alla sua formulazione, o all'enunciato linguistico che la esprime. In un'altra versione del non-naturalismo, i fatti non-naturali sono invece equiparabili a proposizioni vere. In questa prospettiva teorica, i fatti non-naturali sono fatti in un senso puramente nominale, o formale, del termine. I fatti non-naturali, in altre parole, non hanno alcuna controparte, o realtà, ontologica indipendente dal linguaggio utilizzato per esprimerli¹⁵. Nella misura in cui si caratterizza la ragione pratica giustificativa, e quindi l'obbligo giuridico, come un fatto non-naturale in questa accezione puramente nominale del termine, dal punto di vista ontologico, l'obbligo generato dal diritto viene identificato con una proposizione, o formulazione linguistica, che non ha alcuna corrispondenza esterna. Dal momento che, come osservato in precedenza, la riduzione dell'obbligo giuridico al linguaggio che lo esprime non è teoricamente accettabile, in questo lavoro, farò riferimento esclusivamente alla versione di non-naturalismo più robusta, che individua i fatti non-naturali come fatti normativi in senso proprio e non meramente nominale del termine.

In sintesi, dunque, nella misura in cui si accetta il non-naturalismo meta-etico, le ragioni pratiche giustificative sono fatti non-naturali; pertanto, l'obbligo giuridico, in quanto ragione pratica giustificativa, è anch'esso un fatto non-naturale; e i fatti non naturali non sono fatti qualunque, equiparabili ai fatti empirici che appartengono alla dimensione fisica e psicologica del mondo e, quindi, rispondono al principio di causalità; al contrario, i fatti non-naturali sono fatti *sui generis*, in quanto entità primitive e irriducibilmente normative; allo stesso tempo, essi sono fatti in senso proprio. Quindi, la domanda chiave alla quale è necessario rispondere a questo punto è: “che cos'è l'obbligo giuridico, in quanto fatto non-naturale, ossia in quanto fatto primitivo e irriducibilmente normativo?”

Dal momento che i fatti non-naturali sono primitivi e irriducibilmente normativi, per loro stessa costituzione non sono ulteriormente analizzabili: per motivi concettuali, essi sono irriducibili a, e quindi non spiegabili in termini di, altre entità. Tuttavia, è possibile (e, dal mio punto di vista, teoricamente giustificato e illuminante) indicare quali tratti distintivi caratterizzino le, ossia siano necessariamente associati alle, ragioni pratiche giustificative, e quindi agli obblighi giuridici, intesi come fatti non-naturali. A tale caratterizzazione si può pervenire a partire dal riferimento alle due dimensioni costitutive dei fatti non-naturali, ossia la loro fattualità—il loro essere “fatti” in senso proprio—e la loro natura *sui generis*—il loro essere fatti “in un senso specifico e peculiare”.

Morality Seriously: A Defense of Robust Realism, Oxford University Press, Oxford, 2011, pp. 85-99.

¹⁵ Si vedano J. Raz, *Engaging Reason*, Oxford University Press, Oxford, 1999, pp. 15-35, J. Skorupski, “The Ontology of Reasons”, in *Topoi*, 2002, 21, 113-124, e D. Parfit, op. cit., pp. 475-487.

In quanto “fatti” (non-empirici eppure sostanziali), i fatti non-naturali sono oggetti astratti, ideali e pubblici. Ciò significa, innanzitutto, sostenere che i fatti non-naturali non sono (oggetti) concreti. In secondo luogo, ciò significa sostenere che i fatti non-naturali non sono parti integranti dell’ordine causale del mondo, in quanto non sono né entità fisiche né entità psicologiche. Essi sono piuttosto oggetti di pensiero, o entità immateriali, e, in questo senso, sono entità ideali. Inoltre, i fatti non-naturali non sono costruzioni di menti individuali e, quindi, entità possedute da singoli individui in modo esclusivo. Piuttosto, essi sono strutture di pensiero collettivo. Infine, i fatti non-naturali non sono proprietà, attributi, o predicati, ma portatori di proprietà, attributi e predicati, ossia sono “oggetti”, in un senso specifico e ristretto del termine che verrà caratterizzato di seguito.

In quanto entità fattuali “*sui generis*”, i fatti non-naturali che costituiscono le ragioni pratiche giustificative (e, quindi, l’obbligo giuridico inteso come ragione pratica giustificativa) presentano due particolarità specifiche: sono creati e hanno esistenza temporale. Questi tratti devono essere riconosciuti come peculiari, poichè essi non caratterizzano gli archetipi di oggetti astratti, così come questi ultimi sono descritti in letteratura. In quanto, oggetti creati ed esistenti in una dimensione temporale, i fatti non-naturali costitutivi dell’obbligo giuridico appartengono a un sottoinsieme specifico, e invero atipico, di oggetto astratto.

In conclusione, i fatti non-naturali costitutivi dell’obbligo giuridico (in quanto ragione pratica giustificativa) sono *oggetti astratti, ideali e pubblici* in un’accezione particolare, o *sui generis*, del termine. Dal punto di vista ontologico, quindi, l’obbligo giuridico è caratterizzabile in funzione di cinque caratteristiche distintive: 1) astrattezza, 2) idealità, 3) pubblicità, 4) oggettualità, e 5) specificità. Nelle pagine seguenti, rivolgerò la mia attenzione a tali caratteristiche essenziali dell’obbligo giuridico.

2.1. L’astrattezza dell’obbligo giuridico

Le entità esistenti (od “oggetti” in un senso lato del termine) possono essere distinte in astratte e concrete. La distinzione tra entità astratte e concrete è ontologicamente fondamentale, nel senso che si tratta di una distinzione esclusiva ed esaustiva dell’esistente¹⁶. La distinzione va considerata *esclusiva*, dal momento che nessuna entità esistente può essere sia astratta sia concreta; essa va ritenuta *esaustiva*, poichè tutto ciò che esiste è incluso in una di queste due categorie. Per quanto in letteratura non vi sia una definizione univoca della distinzione fondamentale tra entità astratte ed entità concrete, e nonostante il fatto che diversi ricercatori utilizzino metodi differenti per operare tale distinzione¹⁷, vi sono alcuni tratti che sono quasi

¹⁶ Su questa distinzione, si veda S. Cowling, *Abstract Entities*, Routledge, Oxford, 2017, pp. 69-105.

¹⁷ Su questo punto si veda Ivi, pp. 1-22, M. Plebani, “Recent Debates over the Existence of Abstract Objects: an Overview”, in J. Falguera and C. Martínez-Vidal (eds.), *Abstract Objects: For and Against*, Springer, Berlin, 2020, pp. 1-14, e José L. Falguera, Concha Martínez-Vidal, and Gideon Rosen, “Abstract Objects”, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2022 Edition),

generalmente riconosciuti come distintivi delle due categorie, o almeno dei loro costituenti paradigmatici.¹⁸

In primo luogo, sia pur con qualche importante eccezione, gli studiosi contemporanei caratterizzano le entità astratte come entità *necessarie*, o necessariamente esistenti, piuttosto che contingenti. Infatti, le entità astratte non possono essere né create né distrutte. Per tale ragione, la loro esistenza non dipende dal compimento di una determinata azione, dall'accadimento di certi eventi, o dal realizzarsi di una qualche circostanza contingente. Inoltre, le entità astratte sono *causalmente inefficaci*, o inattive. In altre parole, esse non obbediscono al principio di causalità. A differenza degli oggetti concreti, le entità astratte, dunque, esistono al di fuori dell'ordine causale del mondo. Conseguentemente, le entità astratte sono entità *non-sensibili* e *immateriali*. Esse non sono oggetti sensibili, in quanto sono irriducibili alle entità fisiche e a quelle psicologiche. La loro esistenza, quindi, non dipende dal fatto che qualcuno ne abbia esperienza. Anche in un mondo senza soggetti sensibili, le entità astratte continuerebbero a esistere (questa è anche un'implicazione del loro carattere necessario, piuttosto che contingente). Il carattere immateriale delle entità astratte determina anche il loro carattere impercettibile. Le entità astratte sono *impercettibili* nel senso che non sono conoscibili per mezzo delle facoltà percettive o di altri metodi conoscitivi empirici. Le entità astratte sono invece accessibili attraverso processi epistemici alternativi, quali la loro postulazione, il metodo sintetico *a priori*, e l'inferenza. Ciò significa che nonostante la loro inattività causale, le entità astratte possono essere riconosciute come esistenti in quanto sono condizioni di possibilità dei modelli scientifici generalmente riconosciuti, delle teorie metafisiche, o di altre pratiche umane a noi essenziali, quali, per esempio, la deliberazione pratica¹⁹. Inoltre, le entità astratte non hanno posizionamento nello, e quindi non occupano, spazio. Alcuni studiosi si spingono anche ad affermare che le entità astratte esistono al di fuori non soltanto dallo spazio ma anche dal tempo. Tuttavia, mentre *l'assenza della dimensione spaziale* è generalmente riconosciuta come un carattere essenziale delle entità astratte, la dimensione temporale è per lo più riconosciuta come compatibile con l'esistenza

Edward N. Zalta (ed.), in corso di edizione URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2022/entries/abstract-objects/> [11.12.2022].

¹⁸ Questa caratterizzazione di oggetto astratto è offerta in S. Cowling, op. cit., pp. 69-105.

¹⁹ A questo proposito si vedano D. Brink, *Moral Realism and the Foundations of Ethics*. Cambridge University Press, Cambridge, 1989, pp. 182-197), D. Copp, "Explanation and Justification in Ethics", in *Ethics*, 1990, 100, pp. 237-258, P. Railton, "Moral Explanation and Moral Objectivity", in *Philosophy and Phenomenological Research*, 1998, 58, pp. 175-182, R. R. Schafer-Landau, *Moral Realism*, Oxford University Press, Oxford, 2003, pp. 98-115, H. Field, "Recent Debates about the A Priori", in T. Gendler and J. Hawthorne (eds.), *Oxford Studies in Epistemology*, Oxford University Press, Oxford, 2005, pp. 69-88, K. Fine, "Our Knowledge of Mathematical Objects", in T. Gendler and J. Hawthorne (eds.), *Oxford Studies in Epistemology*, Oxford University Press, Oxford, 2005, pp. 89-109, D. Enoch, "An Outline of an Argument for Robust Metanormative Realism", in *Oxford Studies in Metaethics*, 2007, 2, pp. 21-50, J. Skorupski, *The Domain of Reasons*, Oxford University Press, Oxford, 2010, pp. 401-419, e S. Cowling, op. cit., pp. 47-57.

delle entità astratte²⁰. In ogni caso, le entità astratte sono distinguibili dalle entità concrete, che possono soltanto esistere tanto nello spazio quanto nel tempo (al punto che l'assenza anche di una soltanto di queste due dimensioni condanna un oggetto concreto all'inesistenza). Le entità astratte sono altresì caratterizzate come pubbliche e indipendenti dai nostri stati mentali. Esse sono *pubbliche* in quanto entità che sono condivise, o condivisibili, da una pluralità di soggetti; e sono *indipendenti* dai nostri stati mentali, in quanto non sono riducibili ai contenuti di pensiero di singoli individui in un determinato momento²¹. Infine, perlomeno in alcune caratterizzazioni, alle entità astratte è riconosciuta esistenza soltanto in senso debole: tali entità non esistono nello stesso senso in cui gli oggetti concreti sono riconosciuti come esistenti²².

In conclusione, le entità astratte sono definite come entità necessarie, causalmente inefficaci, immateriali, impercettibili, pubbliche e indipendenti dai nostri stati mentali; tali entità esistono (in alcune concezioni soltanto in un senso debole del termine) al di fuori dello spazio e, secondo alcuni, anche del tempo. Ora, se rivolgiamo la nostra attenzione ai tratti che caratterizzano l'obbligo giuridico ci possiamo rendere conto che, dal punto di vista ontologico, quest'ultimo costituisce un'entità astratta. La continuità ontologica esistente tra entità astratte e obbligo giuridico è fondata su una serie di somiglianze reciproche. Innanzitutto, non diversamente dagli archetipi di entità astratte, l'obbligo giuridico è caratterizzabile in funzione di una forma di *necessità*: la necessità normativa. Infatti, ciò che è obbligatorio fare è qualcosa che deve essere necessariamente posto in essere. Senza dubbio un obbligo giuridico è una costruzione umana e, come tale, non è necessariamente esistente nello stesso senso in cui tipicamente lo sono le entità

²⁰ La compatibilità tra dimensione temporale e qualità astratta di un'entità è teorizzata in E. Lowe, "The Metaphysics of Abstract Objects", in *The Journal of Philosophy*, 1995, 92, pp. 509-524.

Lowe (1995, 513-518), M. Plebani, "Recent Debates over the Existence of Abstract Objects: an Overview", in J. Falguera and C. Martínez-Vidal (eds.), *Abstract Objects: For and Against*, Springer, Berlin, 2020, pp. 1-3, e José L. Falguera, Concha Martínez-Vidal, and Gideon Rosen, "Abstract Objects", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2022 Edition), Edward N. Zalta (ed.), in corso di edizione, URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2022/entries/abstract-objects/>, Section 3.5.2), per esempio. [11.12.2022]

²¹ Questa dimensione è osservata in José L. Falguera, Concha Martínez-Vidal, and Gideon Rosen, "Abstract Objects", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2022 Edition), Edward N. Zalta (ed.), in corso di edizione, URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2022/entries/abstract-objects/>, sezione 3.5. [11.12.2022].

²² Questa tesi è difesa da B. Linsky and E. Zalta, "Naturalized Platonism versus Platonized Naturalism", in *The Journal of Philosophy*, 1995, 92, pp. 525-555, J. Azzouni, "On 'On What there Is'", in *Pacific Philosophical Quarterly*, 1998, 79, pp. 1-18, S. Yablo, "Does Ontology Rest on a Mistake?", in *Proceedings of the Aristotelian Society*, 1998, 72, pp. 229-261, P. Maddy, *Defending the Axioms: On the Philosophical Foundations of Set Theory*, Oxford University Press, Oxford, 2011, Ø. Linnebo, *Thin Objects: An Abstractionist Account*, Oxford University Press, Oxford, 2018, e M. Leng, "Is There a Fact of the Matter about the Existence of Abstract Objects?" in J. Falguera and C. Martínez-Vidal (eds.), *Abstract Objects: For and Against*, Springer, Berlin, 2020, pp. 111-130.

astratte. Tuttavia, da un lato, l'esistenza di entità astratte create, o costruite, (e, quindi, non necessariamente esistenti) è ammessa da vari studiosi, al punto che nel dibattito contemporaneo è stata introdotta una specifica categoria di entità astratte—le entità astratte cosiddette “create”. Dall'altro lato, l'esistenza dell'obbligo giuridico è inseparabile dalla necessità normativa, dal momento che proprio la necessità normativa contraddistingue e definisce uno standard come obbligatorio. Pertanto, pare plausibile sostenere che la necessità (normativa) sia un carattere definitorio di ciò che è obbligatorio (rispetto, ad esempio, sia agli standards normativi non-obbligatori, come il permesso, il potere, o il privilegio, sia alle entità non-normative). Il carattere normativamente necessario dell'obbligo giuridico significa altresì che quest'ultimo debba essere caratterizzato come un'entità che *non appartiene all'ordine causale*. Quindi, così come le entità astratte, l'obbligo giuridico non intrattiene relazioni di causa-effetto con il mondo circostante e non svolge alcuna funzione causale diretta.

Inoltre, l'obbligo giuridico è un'entità *non-sensibile*, ossia non-fisica e non psicologica. L'obbligo giuridico non è riducibile a un vincolo fisico o a un legame psicologico, dal momento che è soltanto associabile, ma non riducibile, all'idea di costrizione. Questa tesi è quasi generalmente accettata dai filosofi del diritto contemporanei. Infatti, le diverse concezioni dell'obbligo giuridico teorizzate oggi sono riducibili a una dicotomia fondamentale tra modelli di obbligo giuridico: il modello empirico e quello normativo²³. Tuttavia, oggi il modello empirico, che si propone di elucidare l'obbligo giuridico esclusivamente in funzione del modo nel quale i soggetti si comportano di fatto o hanno la probabilità di comportarsi in presenza dell'obbligo giuridico stesso è quasi del tutto abbandonato²⁴. Il problema

²³ Per una trattazione di questa dicotomia rinvio a S. Berteau, “Contemporary Theories of Legal Obligation: A Tentative Critical Map”, in S. Berteau (ed.), *Contemporary Perspectives on Legal Obligation*, Routledge, Oxford, 2021, pp. 1-17.

²⁴ Nella filosofia giuridica, troviamo almeno due diverse varianti di base del modello empirico dell'obbligo giuridico: la concezione predittiva e la concezione imperativa. Una concezione dell'obbligo giuridico può essere qualificata come predittiva nella misura in cui descrive l'obbligo giuridico in termini della probabilità di essere sanzionati per aver disobbedito ai comportamenti descritti in un sistema giuridico (con la connessione tra obbligo e punizione avente carattere puramente probabilistico). Tale visione è teoricamente associata al filone pragmatico e strumentalista del realismo giuridico (si veda, ad esempio, O. W. Holmes, “The Path of the Law”, in *Harvard Law Review*, 1896, 10, pp. 457-478) e, più recentemente, al movimento Law and Economics (si vedano R. Cooter, “Prices and Sanctions”, in *Columbia Law Review*, 1984, 84, pp. 1523-1559, e L. Kornhauser, “The Normativity of Law”, in *American Law and Economics Review*, 1999, 1, pp. 3-25). La seconda variante del modello empirico—la concezione imperativa—fornisce una diversa definizione di obbligo giuridico, anch'essa puramente basata sui fatti. Una concezione può essere qualificata come imperativa se definisce l'obbligo in termini di un'imposizione, o comando. In questa prospettiva teorica, l'idea di comando è a sua volta concettualmente connessa a quella di sanzione, sia essa effettiva o potenziale. Ciò significa che, affinché esista un obbligo giuridico, ci deve essere una sorta di pressione, fisica o psicologica, che qualcuno (l'esecutore) esercita su qualcun altro (la persona o le persone vincolate dall'obbligo). Il modello imperativo è paradigmaticamente teorizzato da J. Austin, *The Province of Jurisprudence Determined* (1863), Ashgate, Dartmouth, 1998.

di tale modello esplicativo è riconducibile al fatto che esso non coglie la dimensione deontica dell'obbligo giuridico. Infatti, in questa prospettiva teorica qualunque connessione tra avere un obbligo e dovere pratico è meramente contingente e occasionale. Per tale ragione, oggi è il modello di obbligo giuridico alternativo a quello empirico—ovvero, il modello normativo—che riscuote i maggiori consensi tra i filosofi del diritto²⁵. In questa prospettiva teorica, l'obbligo giuridico non può essere definito in funzione del comportamento che è di fatto posto in essere o ha la probabilità di essere posto in essere. Al contrario, l'obbligo giuridico va inteso come una direttiva che determina quale condotta *deve* (o non *deve*) essere posta in essere, indipendentemente dal fatto che tale condotta sia attualmente praticata o abbia la probabilità di essere praticata. Tale modello, dunque, stabilisce una connessione concettuale, o intrinseca, tra l'obbligo giuridico e il dover essere nella sfera pratica. In altri termini, nella misura in cui si accetta (i) la tesi della connessione analitica tra obbligo e dover essere e (ii) la tesi secondo la quale vi è una separazione concettuale tra “essere” e “dover essere”, va concluso che l'obbligo giuridico non può essere caratterizzato e definito esclusivamente sulla base di una dimensione sensibile (sia essa fisica o psicologica).

La qualità normativa dell'obbligo giuridico ha un'ulteriore implicazione. L'obbligo giuridico non viene individuato mediante indagini empiriche. In questo senso, in continuità con i casi paradigmatici di entità astratta, l'obbligo giuridico è *impercettibile*: per determinare l'esistenza degli obblighi giuridici è necessario affidarsi a metodi epistemici non empirici e non basati sulla percezione. Questo aspetto evidenzia un ulteriore elemento di continuità tra obbligo giuridico ed entità astratte. Entrambi—obbligo giuridico ed entità astratte—sono *indipendenti dagli stati mentali* dei soggetti coinvolti. Infatti, l'obbligo giuridico non è riducibile al contenuto della mente o dell'atto mentale di alcun individuo: un obbligo giuridico

²⁵ Tra costoro vanno menzionati teorici di orientamento anche radicalmente diversi e contrapposti, quali H. Kelsen, “The Pure Theory of Law”, in *The Law Quarterly Review* 1934, 50, pp. 474-98, H. Kelsen, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1945, H. Kelsen, *Pure Theory of Law*, University of California Press, Berkeley, 1967, H.L.A. Hart, “Legal and Moral Obligation”, in A. Melden (ed.), *Essays in Moral Philosophy*, University of Washington Press, Seattle, 1958, pp. 82-107, H.L.A. Hart, *Concept of Law* (with a Postscript), or. ed. 1961, Clarendon, Oxford, 1994, D. Beyleveld and R. Brownsword, *Law as a Moral Judgement*, Sweet & Maxwell, London, 1986, R. Dworkin, *Law's Empire*, Fontana, London, 1986, R. Dworkin, *Justice in Robes*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 2006, R. Dworkin, *Justice for Hedgehogs*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 2011, J. Raz, *Practical Reasoning and Norms*, Oxford University Press, Oxford, 1990, H. Hurd, *Moral Combat*, Cambridge University Press, Cambridge, 1999, J. Coleman, *The Practice of Principle*, Oxford University Press, Oxford, 2001, A. Marmor, *Positive Law and Objective Values*, Oxford University Press, Oxford, 2001, S. Shapiro, *Legality*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 2001, S. Shapiro, “Law, Plans, and Practical Reason”, in *Legal Theory* 2002, 8, pp. 387-441, S. Shapiro, “Massively Shared Agency”, in M. Vargas and G. Yaffe (eds.), *Rational and Social Agency: Essays on the Philosophy of Michael Bratman*, Oxford University Press, New York, 2014, pp. 257-93, e J. Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, 2nd edition with Postscript, Oxford University Press, Oxford, 2011 (first edition: 1980).

esiste anche se nessuno lo percepisce, lo rappresenta, o lo pensa. Inoltre, non diversamente dai casi paradigmatici di entità astratta, l'obbligo giuridico è una nozione relazionale e, quindi, *pubblica*, ossia non riducibile a uno stato soggettivo e individuale. L'obbligo giuridico designa uno status normativo in cui alcuni individui sono responsabili nei confronti di altri per l'esecuzione di determinate azioni. Affinché un obbligo esista, quindi, esso deve essere riconosciuto da una pluralità di persone: l'obbligo giuridico non può esistere come qualcosa di posseduto e riconosciuto come tale soltanto da un singolo individuo o istituzione. In altri termini, quando un obbligo giuridico è in vigore, qualcuno ha il diritto di aspettarsi qualcosa—azione od omissione—da qualcun altro, che a sua volta deve riconoscere tale diritto. Questa è la ragione per la quale l'obbligo giuridico va riconosciuto come un'entità strutturalmente condivisa, o almeno condivisibile. Infine, mentre l'esistenza dell'obbligo giuridico è stata riconosciuta da alcuni come un fatto sostanziale, tale esistenza è anche teorizzata come puramente nominale, e, quindi, distinguibile dal senso in cui esistono gli oggetti concreti²⁶.

Queste continuità tra obbligo giuridico ed entità astratte non possono essere messe in discussione in modo decisivo a partire dal riconoscimento della natura temporale dell'obbligo giuridico. È vero che le entità astratte esistono al di fuori delle coordinate spaziali e (possibilmente anche) al di fuori delle coordinate temporali, mentre gli obblighi giuridici hanno un'esistenza temporale. Infatti, gli obblighi giuridici vengono introdotti, (possibilmente) modificati in una fase successiva della loro esistenza, ed infine (almeno in alcuni casi) abrogati. Tuttavia, da un lato, l'esistenza temporale di un obbligo giuridico non è accompagnata dall'esistenza spaziale: mentre gli obblighi giuridici si applicano ai comportamenti e questi ultimi hanno una dimensione spaziale non eliminabile, l'obbligo giuridico stesso non occupa spazio alcuno. In altre parole, mentre la sfera di applicazione dell'obbligo giuridico è di natura spaziale, la sua esistenza non lo è. Per quanto riguarda la sua spazialità, quindi, l'obbligo giuridico non differisce da altre entità astratte. Dall'altro lato, come già accennato, la tesi che le entità astratte non hanno una dimensione temporale è tutt'altro che consolidata. Mentre è ampiamente accettato che la dimensione spaziale non caratterizzi le entità astratte, più controversa è la tesi che tutte le entità astratte esistano al di fuori del tempo. Quindi, questa discontinuità tra obbligo giuridico ed entità astratte è semplicemente possibile e comunque non decisiva, o inessenziale.

In sintesi, l'obbligo giuridico condivide la maggioranza delle caratteristiche che definiscono i casi paradigmatici di entità astratta, vale a dire, (qualche tipo di) *necessità*, *inefficacia causale*, *immaterialità*, *impercettibilità*, *pubblicità* e *indipendenza dagli stati mentali*. Gli unici tratti significativi che distinguono obbligo giuridico ed entità astratte sono l'esistenza artificiale e temporale dell'obbligo giuridico. Infatti, artificialità e temporalità non caratterizzano i casi

²⁶ Come indicato, questa concezione nominalistica è teorizzata da J. Raz, *Engaging Reason*, Oxford University Press, Oxford, 1999, pp. 15-35, J. Skorupski, "The Ontology of Reasons", in *Topoi*, 2002, 21, 113-124, e D. Parfit, op. cit., pp. 475-487.

tipici di entità astratta, che sono oggetti non-creati e non-spazio-temporali. Tuttavia, tali divergenze non sono così radicali da costringere a negare l'astrattezza dell'obbligo giuridico. Infatti, l'idea che l'obbligo giuridico sia creato e abbia un'esistenza temporale è compatibile con l'affermazione che l'obbligo giuridico possieda una qualità astratta *peculiare* e, quindi, costituisca un'entità astratta *sui generis*²⁷. Su questa base, mi pare di poter concludere che, dal punto di vista ontologico, l'obbligo giuridico sia da considerarsi un'entità astratta.

2.2. La qualità ideale dell'obbligo giuridico

La realtà dell'obbligo giuridico si caratterizza ulteriormente come ideale, piuttosto che sensibile, o materiale. L'obbligo giuridico non esiste nella sfera regolata dal principio di causalità per due ragioni. Da un lato, l'obbligo giuridico costituisce un vincolo normativo, piuttosto che fisico, in quanto l'obbligo giuridico è concettualmente indipendente dall'idea di coercizione; da un altro lato, l'obbligo giuridico non esiste come stato mentale, ossia come il prodotto di processi e stati psichici. La sfera specifica alla quale l'obbligo giuridico appartiene non è, quindi, riducibile né a quella fisica né a quella psichica. Essa coincide con la sfera di realtà che, facendo riferimento alla teorizzazione di Gottlob Frege, Karl Popper ha definite come il Mondo 3²⁸. Nella costruzione teorica di Popper, il Mondo 3 si riferisce al regno delle idee e delle strutture di pensiero. Queste ultime sono distinte sia dalle entità fisiche sia dagli stati psicologici.

In sintesi, nella teorizzazione di Popper, il mondo esterno costituito dagli oggetti fisici e percepibili dai sensi corrisponde al Mondo 1. Questo ambito è distinguibile dalla, e irriducibile alla, sfera dell'esperienza soggettiva, alla quale Popper si riferisce come al Mondo 2. Quest'ultimo include i processi di pensiero, gli stati psicologici e le condizioni mentali. Tanto il Mondo 1 quanto il Mondo 2 sono soggetti al principio di causalità e accessibili attraverso i metodi epistemici utilizzati dalle scienze naturali. Tuttavia, il Mondo 2 si distingue dal Mondo 1, in quanto la sua esistenza è puramente psichica. Separato da tali sfere è invece ciò che

²⁷ Il carattere *sui generis* dell'obbligo giuridico è approfondito nel paragrafo 3.5.

²⁸ Si veda K. Popper, "Epistemology without a Knowing Subject", in *Logic, Methodology, and Philosophy of Science III*, North Holland, Amsterdam, 1986, pp. 333-373. Simili tesi sono difese da B. Bolzano, *Wissenschaftslehre*, Seidel, Sulzbach, 1837, F. Brentano, *Psychologie vom Empirischen Standpunkt*, Leipzig, Dunker & Humblot, 1874, e G. Frege, "Der Gedanke: Eine Logische Untersuchung", in *Beiträge zur Philosophie des Deutschen Idealismus* 1918, 1, pp. 58-77. Una caratterizzazione delle norme giuridiche (comprese le norme giuridiche che impongono obblighi) secondo direttrici simili è difesa in P. Amselek, "Law in the Mind", in P. Amselek and N. MacCormick (eds.), *Controversies about Law's Ontology*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1991, pp. 13-29. Si veda anche O. Weinberger, "Facts and Fact- Descriptions: A Logical and Metodological Reflection on a Basic Problem for the Social Sciences", in N. MacCormick and O. Weinberger, *An Institutional Theory of Law*, Kluwer, Dordrecht, 1986, pp. 77-92 e O. Weinberger, "The Norms as Thought and as Reality", in N. MacCormick and O. Weinberger, *An Institutional Theory of Law*, Kluwer, Dordrecht, 1986, pp. 31-48.

Popper individua come il Mondo 3, che è abitato da entità mentali condivise e, in alcuni casi, istituzionalizzate. Tali entità non sono né entità oggettive esterne—fisiche e materiali—né entità private, soggettive e individuali—psichiche. Il Mondo 3 è, dunque, irriducibile all'ordine causale dell'universo.

L'obbligo giuridico trova la sua collocazione corretta nell'ambito di quest'ultima sfera, dal momento che esso non è regolato dal principio di causalità, che invece domina gli altri due mondi individuati da Popper. In quanto forma di necessità normativa, l'obbligo giuridico appartiene alla sfera delle idee condivise, dei costrutti di pensiero collettivi e delle strutture istituzionali che costituiscono il Mondo 3. In altri termini, dal punto di vista ontologico, l'obbligo giuridico è assimilabile alle costruzioni di pensiero. Allo stesso tempo, esso esiste come forma di pensiero distinta da quelle che occupano il Mondo 2. Infatti, l'obbligo giuridico esiste indipendentemente dalle valutazioni soggettive e dai pensieri individuali, poichè esso esiste anche in assenza del riconoscimento da parte di singoli individui. In considerazione del fatto che l'obbligo giuridico è una struttura, o costruzione, di pensiero indipendente da qualsiasi pensatore, esso va attribuito all'ordine delle entità ideali che trovano collocazione nel popperiano Mondo 3.

2.3. Il carattere pubblico dell'obbligo giuridico

Un ulteriore carattere distintivo dell'obbligo giuridico è la sua qualità pubblica. L'obbligo giuridico non è un'entità immateriale privata, ma piuttosto un costrutto di pensiero intrinsecamente pubblico, collettivo, intersoggettivo, condiviso, o almeno condivisibile. Questa dimensione dell'obbligo giuridico può essere ulteriormente specificata e chiarita esaminando il dibattito meta-normativo relativo alla pubblicità delle ragioni pratiche giustificative. La questione affrontata in questo dibattito è quella se le ragioni pratiche giustificative siano necessariamente pubbliche o possano essere assimilabili a motivazioni puramente soggettive. In questo contesto, le ragioni pratiche sono caratterizzabili come "pubbliche" nella misura in cui esse rivestono una qualche rilevanza non soltanto per l'agente ma anche per altri soggetti, ossia forniscono una giustificazione (almeno presuntiva) per l'agire non soltanto dal punto di vista dell'agente, ma anche dal punto di vista di altri soggetti (compresi gli individui che potrebbero non approvare il comportamento posto in essere da colui che agisce per tali ragioni). Al contrario, una ragione giustificativa viene caratterizzata come uno standard di azione privato nella misura in cui non ha alcun impatto su ciò che gli altri sono legittimati a fare. In tal caso, altri soggetti possono rimanere completamente indifferenti a una ragione pratica giustificativa e, pertanto, essere giustificati a non riconoscere l'esistenza delle ragioni che l'agente offre in supporto al suo comportamento.

Il carattere pubblico delle ragioni pratiche giustificative presenta due elementi importanti. Innanzitutto, esso si riferisce a un tratto sostanziale di tali ragioni—la loro forza—e, quindi, non ha soltanto a che vedere con la dimensione formale, o sintattica, delle ragioni pratiche giustificative. Il dibattito, in altre parole, è volto a stabilire se il potere giustificativo che una ragione pratica giustificativa (e, quindi,

l'obbligo giuridico in quanto ragione pratica giustificativa) possiede si estenda anche ad altri soggetti e non solamente all'agente al quale detta ragione si applica direttamente. In secondo luogo, la pubblicità delle ragioni pratiche giustificative non si esaurisce nella mera intelligibilità delle stesse e coinvolge anche la loro riconoscibilità intersoggettiva. Nella misura in cui le ragioni pratiche giustificative sono riconosciute essere essenzialmente pubbliche, esse sono ritenute suscettibili di avere una “presa” normativa che non è limitata al soggetto agente. Una ragione pratica giustificativa è pubblica, dunque, nella misura in cui costituisce uno standard “rispettabile” anche per coloro che si trovano in situazioni soggettive diverse rispetto all’agente al quale tale ragione si applica²⁹.

Intendere l'obbligo giuridico come uno standard normativo pubblico, quindi, significa affermare che l'obbligo giuridico è un'entità intersoggettivamente riconoscibile e costitutivamente condivisibile. Come tale, esso non può essere (legittimamente) misconosciuto. In presenza di un obbligo giuridico, chiunque è tenuto a riconoscere l'esistenza di un vincolo normativo. Per ragioni concettuali, l'obbligo giuridico va inteso come un'entità condivisibile da una pluralità di soggetti, compresi coloro che possono avere interessi diversi, o addirittura contrastanti. In relazione a ciò, le preferenze idiosincratiche, i motivi privati, e gli interessi personali non costituiscono una base solida per l'emergere di un obbligo giuridico. Nessuno standard normativo può essere qualificato come obbligo giuridico, a meno che non sia intersoggettivamente riconoscibile e, quindi, contribuisca, non necessariamente in modo decisivo, a determinare il comportamento dei soggetti ai quali si applica. Questa caratterizzazione configura l'obbligo giuridico come un'entità normativa pubblica, ossia come uno standard che esiste in uno spazio condiviso.

In conclusione, l'obbligo giuridico esiste come entità normativa intersoggettiva. La pubblicità dell'obbligo giuridico implica che per ragioni concettuali l'autorità normativa dell'obbligo giuridico è trasferibile intersoggettivamente e, come tale, è riconoscibile da una pluralità di soggetti.

2.4. L'obbligo giuridico come oggetto

Nelle pagine precedenti, mi sono riferito all'obbligo giuridico genericamente come a un un'entità. Ora è il momento di stabilire cosa si intende esattamente per "entità".

L'obbligo giuridico è un'entità nel senso (specifico) che è un oggetto, piuttosto che un predicato, un attributo o una proprietà. L'obbligo giuridico, quindi,

²⁹ Questa idea può essere riformulata, seguendo Christine Korsgaard (C. Korsgaard, *Creating the Kingdom of Ends*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, p. 301; enfasi nell'originale), nei seguenti termini: una ragione pratica giustificativa possiede necessariamente un potenziale giustificativo per diversi soggetti ed esercita la sua “authority over other people and yourself at other times”. Ciò significa che “to say that you have a reason is to say something *relational*”.

è un “qualcosa”, piuttosto che una sua qualità, o modo di essere³⁰. In questo contesto, va aggiunto che tanto gli oggetti quanto i non-oggetti (quali predicati, attributi e proprietà) possiedono uno status ontologico distinto e rispettabile: ontologicamente sia gli oggetti sia i non-oggetti hanno un'esistenza specifica. Tuttavia, il modo di esistere degli oggetti è diverso da quello dei non-oggetti. Gli oggetti sono entità che possono essere materia di un predicato, termini di un attributo e portatori di proprietà. In quanto tali, sono costitutivamente irriducibili a un predicato, un attributo o una proprietà. Infatti, la materia di un predicato, il termine di un attributo e il portatore di una proprietà non è, per definizione, quel predicato, attributo, o proprietà³¹. Infatti, i non-oggetti (ad esempio, i predicati, gli attributi, le proprietà, ecc.) sono generati, posseduti, o istanziati da oggetti: essi sono caratteristiche, tratti, modi di essere, o qualità degli oggetti. In quanto tali, per ragioni concettuali non coincidono con gli oggetti stessi (poiché in tal caso non potrebbero essere generati, posseduti e istanziati da tali oggetti). Per tale ragione, la realtà di un oggetto non può essere ridotta alla realtà dei suoi predicati, attributi e proprietà.

Nel quadro teorico qui proposto, l'obbligo giuridico è un oggetto (di un dato tipo). Quindi, l'obbligo giuridico è un qualcosa—costrutto o struttura—che produce, possiede ed esemplifica certi predicati, attributi, o proprietà. Come tale, l'obbligo giuridico appartiene alla sfera ontologica degli oggetti. E questa sfera è ontologicamente distinta dalla sfera degli attributi, predicati e proprietà. In conclusione, l'obbligo giuridico non è una proprietà, un attributo, o un predicato, ma qualcosa al quale proprietà, attributi e predicati si applicano.

2.5. La qualità *sui generis* dell'obbligo giuridico

Nelle pagine precedenti, ho difeso la tesi secondo la quale l'obbligo giuridico è un oggetto astratto di un certo tipo (ideale e collettivo). In questa sottosezione, intendo soffermarmi sulle peculiarità dell'obbligo giuridico come oggetto astratto. Infatti, l'obbligo giuridico non è un'istanza standard, o un caso paradigmatico, di oggetto astratto, ma piuttosto una tipologia peculiare di oggetto astratto. La peculiarità dell'oggetto "obbligo giuridico" è duplice, poichè a differenza dei casi paradigmatici di oggetti astratti, l'obbligo giuridico è tanto creato quanto temporalmente esistente. In questo contesto, va precisato che l'obbligo giuridico non è l'unico esempio di oggetto astratto creato e temporalmente esistente. Si pensi,

³⁰ Su questo tema, si veda D. Armstrong, *Universals: An Opinionated Introduction*, Westview, Boulder, 1989) e, per una trattazione più recente, B. Rettler, and A. Bailey, "Object", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/object/>, 2017. [11.12.2022]

³¹ In questo contesto, la distinzione rilevante è quella tra strutture portanti—oggetti—ed entità portate—non-oggetti. I non-oggetti sono tratti che altre entità (gli oggetti) possono esemplificare. In tal senso, i non-oggetti devono essere mantenuti ontologicamente distinti da ciò che li esemplifica, o li istanzia, ossia appunto gli oggetti.

ad esempio, alle opere d'arte, ai personaggi immaginari, ai modelli scientifici e ai giochi, che sono tutte creazioni umane che hanno un'esistenza temporale. Quindi, come altri tipi di artefatti astratti, l'obbligo giuridico appartiene a un sottoinsieme speciale di *abstracta*³².

Per quanto riguarda l'esistenza temporale, va sottolineato che l'obbligo giuridico esiste nel tempo seppur non nello spazio. Infatti, l'obbligo giuridico sorge in un dato momento, persiste per un periodo di tempo definito (entro il quale può anche subire modifiche) e normalmente si estingue a un certo momento. Il carattere temporale è invece assente nei casi standard di oggetti astratti, come le entità matematiche e le proposizioni, che sono oggetti atemporali, in quanto universali.³³ Anche il carattere creato distingue l'obbligo giuridico dai casi paradigmatici di oggetto astratto. Mentre l'obbligo giuridico è un'entità artificiale, gli oggetti astratti sono tipicamente non-artificiali, e, quindi, non-creati.

Il carattere atipico dell'obbligo giuridico come oggetto astratto trova conferma nel fatto che non tutte le forme di platonismo—la tradizione ontologica che ammette l'esistenza degli oggetti astratti e, quindi, non riduce la nostra ontologia a un insieme di oggetti concreti³⁴—riconoscono lo statuto ontologico degli oggetti astratti creati. Soltanto il platonismo espansivo, teorizza l'esistenza di oggetti astratti creati, estendendo così “*the domain of abstract entities far beyond the realm of paradigmatic abstracta*”³⁵. Al contrario, le varianti più parsimoniose

³² In questo contesto, va notato che, all'interno di questa speciale sottocategoria di oggetti astratti, l'obbligo giuridico occupa una posizione particolare. Infatti, mentre l'obbligo giuridico presenta alcune analogie con altri oggetti astratti creati e temporali, esso sta in una relazione di discontinuità rispetto alla maggior parte di tali oggetti. Per questa ragione, l'obbligo giuridico va considerato un oggetto astratto particolare, in quanto creato e temporalmente esistente.

³³ Per contro, la dimensione temporale è costitutiva dell'obbligo giuridico. In effetti, tale dimensione è la chiave dell'affermazione di Adolf Reinach secondo la quale l'obbligo giuridico dovrebbe essere classificato come un oggetto astratto in un senso stretto. Infatti, si sostiene in A. Reinach, *The Apriori Foundations of the Civil Law*. Berlin, De Gruyter, 2013, la temporalità dell'obbligo giuridico mantiene quest'ultimo distinto non solo dagli oggetti concreti ma anche dagli oggetti ideali (ai quali non è possibile assegnare specifiche coordinate temporali). In proposito, si veda A. Reinach, *The Apriori Foundations of the Civil Law*. De Gruyter, Berlin, 2013, pp. 8-17. Per una discussione critica di questo aspetto dell'approccio di Reinach, si veda G. Lorini, e O. Loddo. “Legal Objects: Essence and Existence”, in B. C. Hopkins, J. J. Drummond (eds), *The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy, Vol. 19: Reinach and Contemporary Philosophy*, London, Routledge, 2022, pp. 39-54. In relazione alle norme giuridiche in generale, una posizione simile è difesa in N. McCormick and O. Weinberger, “Introduction”, in N. McCormick and O. Weinberger, *An Institutional Theory of Law*, Kluwer, Dordrecht, 1986, pp. 13-16 e O. Weinberger, “Facts and Fact-Descriptions: A Logical and Methodological Reflection on a Basic Problem for the Social Sciences”, in N. McCormick and O. Weinberger, *An Institutional Theory of Law*, Kluwer, Dordrecht, 1986, pp. 77-92 e O. Weinberger, “The Norms as Thought and as Reality”, in N. McCormick and O. Weinberger, *An Institutional Theory of Law*, Kluwer, Dordrecht, 1986, pp. 37-41.

³⁴ In questo contesto, il platonismo si oppone al nominalismo, che sostiene la tesi che non esistono entità astratte.

³⁵ S. Cowling, op. cit., p. 5

di platonismo—il cosiddetto platonismo austero—negano l'esistenza degli oggetti astratti creati³⁶. In altre parole, mentre tutte le forme di platonismo sostengono che gli oggetti astratti esistono come categoria ontologica indipendente, soltanto alcune versioni di platonismo ammettono la possibilità che vi siano oggetti astratti creati.

In conclusione, in quanto oggetto astratto creato, l'obbligo giuridico occupa una posizione peculiare nell'ambito degli oggetti astratti. Ciò è attestato anche dal fatto che solamente alcuni di coloro che teorizzano la possibilità che esistano oggetti non-concreti si spingono ad ammettere l'esistenza di oggetti non soltanto astratti ma anche artificiali, ossia creati e temporalmente situati. Di qui la qualità *sui generis* dell'obbligo giuridico come oggetto astratto.

3. Conclusione

In questo lavoro, ho sostenuto che l'obbligo giuridico è un oggetto astratto, ideale, pubblico e *sui generis*. In altri termini, l'obbligo giuridico è un oggetto, non una proprietà; è astratto, non concreto; è ideale, non fisico e psicologico; ed è pubblico, non puramente soggettivo. Inoltre, l'obbligo giuridico occupa una posizione specifica tra gli oggetti astratti, in quanto esso è artificiale, ovvero creato ed esistente nel tempo.

Le tesi ontologiche sull'obbligo giuridico difese in questo lavoro vanno contestualizzate nell'ambito di una tradizione teorica intesa a contribuire a un nuovo sviluppo (di un approccio risalente) negli studi meta-etici: il non-naturalismo contemporaneo. A conclusione di questo saggio, alcuni brevi cenni a tale tradizione possono essere di qualche interesse. In uno studio critico dedicato al non-naturalismo meta-etico, Jonas Olson osserva che ci sono due recenti tendenze negli studi meta-etici che sono strettamente connesse³⁷. Da un lato, in tempi recenti si è assistito alla rinascita del non-naturalismo, che Olson definisce come la tesi secondo la quale vi sono proprietà normative e fatti normativi concettualmente e ontologicamente distinti dalle proprietà e dai fatti naturali³⁸. Da un altro lato, nella meta-etica contemporanea particolare attenzione è stata rivolta alla nozione di “ragione giustificativa”, la quale è stata considerata come la chiave per la comprensione della normatività³⁹. A sua volta, la ragione giustificativa è presentata

³⁶ Per un'introduzione al platonismo, nelle sue numerose varianti, si veda Ivi, pp. 23-68.

³⁷ Su questo punto veda J. Olson, “Reason and the New Naturalism”, in Robertson, S. (ed.), *Spheres of Reason*, Oxford University Press, Oxford, 2009.

³⁸ Come accennato in precedenza, la rinascita del non-naturalismo si deve principalmente ad R. Audi, *The Good in the Right: A Theory of Intuition and Intrinsic Value*, Princeton University Press, Princeton, 2004, R. Crisp, *Reasons and the Good*, Oxford University Press, Oxford, 2006, J. Dancy, *Ethics without Principles*, Oxford University Press, Oxford, 2004, R. Schafer-Landau, *Moral Realism*, Oxford University Press, Oxford, 2003, D. Enoch, *Taking Morality Seriously: A Defense of Robust Realism*, Oxford University Press, Oxford, 2011, e D. Parfit, op. cit.

³⁹ L'idea fondamentale di questo approccio trova una sintesi nell'affermazione di J. Raz (*Engaging Reason*, Oxford University Press, Oxford, 1999, p. 28) secondo la quale “the normativity of all that

come un concetto concettualmente primitivo e non analizzabile in termini di nozioni normative più elementari. Le due tendenze meta-etiche, continua Olson, sono strettamente connesse. Infatti, i sostenitori del non-naturalismo contemporaneo ritengono che la sfera normativa possa essere tenuta distinta dalla sfera naturale sia dal punto di vista concettuale sia dal punto di vista ontologico proprio a partire dalla tesi che la prima è definita dalla nozione di ragione giustificativa. E la “scoperta” delle ragioni giustificative permette di giungere a una forma di non-naturalismo meta-etico che dal punto di vista dei suoi teorici è teoricamente superiore rispetto al non-naturalismo tradizionale⁴⁰.

Contrariamente a Olson, che avanza forti riserve sul non-naturalismo contemporaneo⁴¹, a mio parere le due tendenze recenti appena introdotte costituiscono solide premesse per la teorizzazione di una forma sofisticata e rispettabile di non-naturalismo meta-etico. Infatti, a partire dal riconoscimento del carattere primitivo delle ragioni giustificative è possibile arrivare a una forma di non-naturalismo meta-etico teoricamente superiore al non-naturalismo tradizionale. E l'argomentazione sviluppata in questo lavoro va interpretato proprio come uno specifico contributo all'elaborazione di un “nuovo” non-naturalismo in meta-etica. Del resto, in questo scritto ho cercato di stabilire l'ontologia di un determinato oggetto normativo (l'obbligo giuridico) proprio a partire dall'orizzonte culturale del non-naturalismo. La trattazione dell'obbligo giuridico offerta in queste pagine—trattazione che parte dal riconoscimento della validità dell'approccio non-naturalista ai temi meta-etici—nella misura in cui essa può essere considerata di qualche interesse, indica che il non-naturalismo meta-etico può contribuire alla comprensione degli oggetti normativi in modo originale e sofisticato. Questa conclusione è tutt'altro che irrilevante dal punto di vista teorico, poichè il non-

is normative consists in the way it is, or provides, or is otherwise related to reasons”. La stessa tesi è sostenuta in T. Scanlon, *What We Owe to Each Other*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1998, p. 17, dove si sostiene che la ragione è una nozione fondamentale, poiché “any attempt to explain what it is to be a reason for something seems to me to lead back to the same idea: a consideration that counts in favour of it. ‘Counts in favour how?’ one might ask. ‘By providing a reason for it’ seems to be the only answer”. Argomenti per questa conclusione sono offerti anche in J. Raz, “Reasons: Explanatory and Normative”, in C. Sandis (ed.), *New Essays on the Explanation of Action*, Palgrave, Houndmills, 2009, pp. 184–202 e J. Raz, *From Normativity to Responsibility*, Oxford University Press, Oxford, 2011, pp. 13-101, T. Scanlon, *Being Realistic About Reasons*, Oxford University Press, Oxford, 2014, pp. 1-15, J. Dancy, *Ethics without Principles*, Oxford University Press, Oxford, 2004, pp. 15-37, J. Dancy, “Reasons and Rationality”, in S. Robertson (ed.), *Spheres of Reasons*, Oxford University Press, Oxford, 2009, 93-112, e D. Parfit, op. cit., pp. 31-38.

⁴⁰ La variante tradizionale del non-naturalismo è principalmente associata alla teorizzazione meta-etica di G.E. Moore, *Principia Ethica*, Cambridge University Press, Cambridge, 1903, G.E. Moore, *Ethics*, Oxford University Press, Oxford, 1912, G.E. Moore, “The Conception of Intrinsic Value”, in G.E. Moore, *Philosophical Studies*, Routledge, London, 1922, pp. 253-275.

⁴¹ In J. Olson, “Reason and the New Naturalism”, in S. Robertson (ed.), *Spheres of Reason*, Oxford University Press, Oxford, 2009, si sostiene che il non-naturalismo contemporaneo non costituisce un progresso rispetto a quello tradizionale, dal momento che entrambi possono essere criticati sulla base di argomenti simili.

naturalismo è una prospettiva filosofica coerente con un'approccio kantiano agli studi giuridici in generale e all'obbligo giuridico in particolare. Pertanto, almeno coloro che riconoscono valore alla teorizzazione kantiana del diritto dovrebbero guardare con interesse alla caratterizzazione dell'obbligo giuridico che deriva dall'accettazione del non-naturalismo meta-etico.